



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.17/TFT del 16/02/2026

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 16/02/2026

ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVI

Fasc.111

Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo.

prot. 13603/1192 pfi 25-26/PM/fl del 20/11/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la società **A.S.D. Sport Village** a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 25, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver i propri sostenitori, durante la gara Grippo Benevento – Sport Village del 23.4.2025, valevole per i Playoff Under 15 Elite, introdotto ed acceso all'interno dell'impianto sportivo numerosi fumogeni determinando situazioni di pericolo per la sicurezza dei presenti e violando le disposizioni in materia di ordine pubblico.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per la società A.S.D. Sport Village ed € 350,00 di ammenda

Così deciso in Napoli, in data 16.02.2026

IL PRESIDENTE T.F.T.
f.f. Dott. C. Marano

Fasc.112

Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo.

prot. 13769/57 pfi 25-26/PM/fl del 24/11/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. **Giorgio Alfiero**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei; per rispondere: a.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Armando De Stefano nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Under 17 del Comitato Regionale Campania: Gelbison S.S.D. a r.l. – S.S.D. a r.l. F.C. Pompei del 10.11.2024, A.S.D. Sanseverinese - S.S.D. a r.l. F.C. Pompei del 14.11.2024, A.S.D. Brothers Napoli - S.S.D. a r.l. F.C. Pompei del 19.10.2025 ed S.S.D. a r.l. F.C. Pompei - A.S.D. Sanseverinese del 30.3.2025;

nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l' idoneità alla stessa;

b. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Domenico Gallo nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei quantomeno in occasione della gara F.C. Pompei - A.S.D. Sanseverinese del 30.3.2025, valevole per il campionato Under 17 del Comitato Regionale Campania.

rilevato che i sigg.ri Armando De Stefano, Domenico Gallo, Mario Verbicaro e Luigi Rinaldi, nonché la società S.S.D. a r.l. F.C. Pompei, hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

il sig. Giorgio Alfiero, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione.

Così deciso in Napoli, in data 16.02.2026

IL PRESIDENTE T.F.T.

f.f. Dott. C. Marano

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT480200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, lì 16 Febbraio 2026

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**